



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2014 – Commissione / Bulgaria

(causa C-152/12)

«Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 2001/14/CE — Sviluppo delle ferrovie dell'Unione — Imposizione dei diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1 — Possibilità di percepire maggiorazioni sugli introiti — Costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario»

1. *Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Precisazione delle censure iniziali nell'atto introduttivo del ricorso — Ammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 30, 31, 34)*
2. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 60)*
3. *Trasporti — Trasporti ferroviari — Direttiva 2001/14 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione dei diritti — Imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura — Determinazione degli introiti sulla base dei costi diretti — Costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario — Nozione — Trasposizione e applicazione — Potere discrezionale degli Stati membri (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, artt. 7, §§ 3-5, e 8) (v. punti 62, 63)*
4. *Ricorso per inadempimento — Prova dell'inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Presunzioni — Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 74)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione degli articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29) - Sistema di imposizione dei diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria – Nozione di «costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario» – Introiti eccedenti i costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario – Condizioni di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE.

Dispositivo

- 1) Consentendo che, nel calcolo degli introiti realizzati per i servizi minimi e per l'accesso da parte della rete alle infrastrutture dei servizi, siano computati costi quali le retribuzioni del personale e i contributi di previdenza sociale, che non possono essere considerati come direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea, la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.